

## STATUTO

### DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CLUB LE AMAZZONI.IT Associazione Sportiva Dilettantistica".

#### TITOLO 1° DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Articolo 1) E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione sportiva dilettantistica "CLUB LE AMAZZONI.IT Associazione Sportiva Dilettantistica", siglabile "CLUB LE AMAZZONI.IT A.S.D.", con sede legale e operativa in Milano, via Chiesa Rossa n.81 e sede secondaria, anch'essa operativa, in Torino, via Verdi n.37; i colori sociali sono il verde, il grigio e l'oro.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie e/o sedi amministrative od operative in funzione delle esigenze associative.

Articolo 2) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività e la pratica sportiva dilettantistica, favorendone la diffusione con ogni iniziativa ed intervento utile allo scopo, nonché promuovere iniziative inerenti la sopravvivenza, l'avventura, gare e competizioni sportive, viaggi, escursioni, esplorazioni, corsi teorici e pratici di vario livello e difficoltà, simposi, dibattiti e convegni.

L'associazione pertanto potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività per il perseguimento delle finalità sopraindicate:

- a) organizzare e promuovere manifestazioni sportive, viaggi, escursioni, esplorazioni, corsi di preparazione teorici e pratici con uso di qualsiasi materiale necessario per l'ottimo svolgimento dei corsi organizzati dall'Associazione;
- b) organizzare convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche artigianali e rassegne, esposizioni di materiali inerenti ai viaggi;
- c) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri, a carattere locale, nazionale e internazionale aventi finalità affini per lo scambio reciproco d'esperienze e per favorire l'attività fra i medesimi;
- d) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie e di qualsiasi opera di stampa inerente l'avventura e lo sport in Italia e all'estero;
- e) acquisire, gestire e produrre mezzi d'informazione e comunicazione rivolti alla collettività e soprattutto alle donne;
- f) la promozione, l'organizzazione e la gestione di seminari e programmi di formazione in tutti i settori, con particolare riferimento allo sviluppo e alla formazione dell'imprenditoria e del management femminile;
- g) svolgere l'attività di gestione e conduzione di impianti ed attrezzature sportive.

Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva dilettantistica e la stipulazione di mutui per l'acquisto di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, nonché per la loro realizzazione.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio. In particolare, durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la loro distribuzione o la loro devoluzione non sia imposta dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui sarà affiliata.

## **TITOLO 2° DEI SOCI**

Articolo 3) I soci si dividono in due categorie:

**SOCI FONDATORI**

**SOCI ORDINARI**

Sono Soci fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e sottoscritto l'atto Costitutivo.

Sono soci ordinari le persone fisiche che fanno richiesta di adesione all'Associazione. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, e' subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Tutti i soci sia fondatori che ordinari godono dei medesimi diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, con diritto di voto per l'approvazione e per le proposte di modificazione dello statuto sociale, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci dell'associazione. In altri termini, viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

La quota associativa non puo' essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonche' dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto viene automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore eta'.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, entro i primi tre mesi dell'esercizio. Essi potranno altresì essere tenuti al versamento di quote supplementari per eventuali spese di gestione straordinarie, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nell'eventuale regolamento interno dell'associazione.

I soci che abbiano adempiuto ai doveri statutari e regolamentari hanno il diritto di partecipare a tutte le attivita' dell'associazione, di frequentare la sede sociale, di usufruire delle sue attrezzature e dei suoi servizi.

La qualità di socio e' strettamente personale e non e' trasmissibile.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua;
- c) esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In particolare, l'esclusione potra' essere pronunciata dall'Assemblea nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi dall'associazione o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **TITOLO 3° DEGLI ORGANI**

Articolo 4) Sono organi dell'Associazione:

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

## II. CONSIGLIO DIRETTIVO IL PRESIDENTE.

Articolo 5) L'assemblea dei soci, costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali, può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritengano necessario o per richiesta documentata di almeno un decimo dei soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio; è vietato il cumulo di deleghe superiore a tre.

Articolo 6) La convocazione dell'assemblea si effettua mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita o, in mancanza, via e-mail e con pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'associazione, purché sia comunque garantito il diritto di tutti i soci di esserne tempestivamente informati.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione solo se è presente o è rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Articolo 7) Presiede l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, uno dei membri del Consiglio Direttivo designato di volta in volta dall'assemblea stessa a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti, e svolge l'attività di Segretariato un membro dell'associazione designato dal Presidente dell'assemblea.

Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura d'apposito verbale. È ammesso il voto per corrispondenza purché nell'avviso di convocazione sia riprodotto il testo integrale delle delibere da assumere.

Articolo 8) L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) discute e approva i programmi d'attività;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, a maggioranza degli aventi diritto al voto. Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci.

Articolo 9) L'assemblea straordinaria:

- a) Delibera le modifiche da apportare allo statuto quando queste siano state poste pubblicamente all'ordine del giorno.
- b) Delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
- c) Delibera sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 10) Il verbale dell'assemblea, firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori, è redatto dal segretario su apposito libro conservato a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 11) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'assemblea ordinaria, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie.

In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- La nomina fra i propri membri del Presidente e del Vice Presidente.
- La nomina fra i propri membri del Segretario Tesoriere.
- L'attuazione dei programmi e dei provvedimenti approvati dall'assemblea dei Soci.
- La redazione del bilancio consuntivo e degli eventuali bilanci preventivi dell'Associazione.
- La deliberazione sulle domande di ammissione dei soci.
- La cura dell'esecuzione delle delibere dell'assemblea.
- La designazione di eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione Sportiva.

Articolo 12) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, o per richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con almeno tre giorni di anticipo senza formalità.

Articolo 13) I membri del Consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, revoca o morte vengono sostituiti secondo la delibera dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 8.

Tali membri subentrati in carica vi permangono sino allo scadere del mandato che sarebbe spettato di diritto ai soci sostituiti.

Articolo 14) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, debbono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 15) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Articolo 16) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, coordina ed indirizza le singole iniziative, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti per nome e per conto dell'Associazione, esercita funzioni di controllo dell'attività del segretario tesoriere, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, presenta nello stesso la relazione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza e l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Articolo 17) Il Segretario Tesoriere collabora col Presidente nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive col Presidente stesso.

Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle procedure.

Provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali dell'Associazione, anche in collaborazione con professionisti esterni cui vengano affidati adempimenti di volta in volta individuati.

Articolo 18) Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, lasciati da parte di soci, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali;
- da eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

I proventi derivanti dalle attività dell'Associazione non possono, in ogni caso, essere ripartiti tra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

#### **TITOLO 4° DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO**

Articolo 19) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **TITOLO 5° SCIoglimento**

Articolo 20) In caso di scioglimento dell'Associazione " CLUB LE AMAZZONI.IT Associazione Sportiva Dilettantistica", deliberato con le maggioranze di cui ai sensi dell'art. 9, lett. c) del presente statuto, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le spese, ai sensi di quanto previsto dall'art.90 della Legge 27.12.2002 n.289, verrà devoluto a fini sportivi.

#### **TITOLO 6° DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione "CLUB LE AMAZZONI.IT Associazione Sportiva Dilettantistica".

Articolo 22) Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza o dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione sportiva di appartenenza o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione e' affiliata, questo sarà composto da n.3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così' designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Articolo 23) Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione sarà affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

F.to Antonella Ratti

F.to ENRICO MAMBRETTI NOTAIO

\*\*\*\*\*

***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA A SENSI DI LEGGE ESTESA PER Pagine***

***TORINO, LI'***